REGOLAMENTO (CEE) N. 50/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Grecia o in un altro Stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione — Diritto di compensazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando che è necessario determinare a quali condizioni le merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi o di altre imposizioni all'importazione, possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario, negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri;

considerando che l'ammissione delle suddette merci al beneficio del regime comunitario, ove non sia subordinata alla percezione di un diritto, qui definito diritto di compensazione, tendente a compensare gli effetti dell'applicazione di questo regime, rischia di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, nella misura in cui i prodotti impiegati nella loro fabbricazione siano dei prodotti terzi;

considerando che tale rischio esiste per quanto riguarda le merci relativamente alle quali i dazi doganali o le altre imposizioni all'importazione saranno totalmente eliminati o ridotti del 71 % negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri alla data del 1° gennaio 1981; che pertanto la riscossione di un diritto di compensazione deve essere previsto dalla entrata in vigore dell'atto di adesione nei confronti dei prodotti terzi, entrati nella fabbricazione di dette merci, che non siano stati sottoposti all'atto dell'importazione a dazi o tasse di effetto equivalente o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

considerando d'altro canto che tale rischio non ha un particolare carattere di gravità per i prodotti oggetto del trattato CECA e per talune merci oggetto del trattato CEE, finché la riduzione tariffaria negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri non supererà il 20 %; che tale situazione risulterà modificata a decorrere dal 1° gennaio 1983;

considerando che, astrazione fatta dai regimi tariffari particolari risultanti da accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi, le merci, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da altri paesi terzi, possono essere immesse in libera pratica soltanto a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti integralmente ai dazi doganali previsti nei loro confronti dalla tariffa doganale comune o dalla tariffa unificata CECA;

considerando equo, per tali ragioni, che il diritto di compensazione, al quale sarà subordinata l'ammissione di dette merci al beneficio del regime comunitario, prenda come base i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, relativi ai prodotti entrati nella fabbricazione di dette merci che non siano stati sottoposti all'atto dell'importazione a dazi e tasse di effetto equivalente loro applicabili in Grecia o negli altri Stati membri, oppure che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

considerando che la percentuale del diritto di compensazione deve essere fissata in modo da corrispondere alla percentuale della riduzione tariffaria applicabile;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti agricoli, sottoposti ai prelievi ed alle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, il fatto di essere ottenuti nella Comunità, sotto un regime recante sospensione o ristorno di detti prelievi o imposizioni, non è compatibile con l'applicazione del regime degli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto, nella Comunità, di una organizzazione comune di mercato nonché i prodotti agricoli trasformati, sottoposti a regolamentazioni specifiche in seguito all'attuazione della politica agricola comune, è opportuno determinare il metodo di calcolo del diritto di compensazione qualora detti prodotti siano entrati nella fabbricazione di merci che non siano oggetto né dell'allegato II del trattato CEE né dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (2), o (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), sotto un regime recante sospensione o ristorno delle imposizioni loro applicabili;

considerando che, a condizione che detti prodotti impiegati siano sottoposti esclusivamente a prelievi e ad altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, è possibile, a fini di semplificazione amministrativa, fissare l'ammontare del diritto di compensazione, al quale sarà subordinata l'ammissione delle merci ottenute al beneficio del regime comunitario, ad un importo corrispondente all'integralità dell'imposizione sospesa o rimborsata;

considerando che, fintanto che sussistono dazi doganali o elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui agli articoli 43, paragrafo 3, e 66 dell'atto di adesione, negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, di taluni prodotti agricoli o di talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, è opportuno applicare un diritto di compensazione consistente tanto in una percentuale dei dazi doganali della tariffa doganale comune o dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, quanto all'intero importo del prelievo agricolo o dell'elemento mobile sospesi o rimborsati;

considerando che, poiché gli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi prevedono misure tariffarie volte all'eliminazione totale o parziale dei dazi doganali all'importazione nella Comunità, non è necessario prevedere la riscossione del diritto di compensazione per detti prodotti qualora essi siano entrati nella fabbricazione di merci sotto un regime recante sospensione o ristorno di detti dazi; che, tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto di una organizzazione comune di mercato, nonché le merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, è necessario, per non pregiudicare il meccanismo dei prezzi, prevedere la riscossione dell'intero importo del prelievo agricolo o dell'elemento mobile sospeso o rimborsato;

considerando che è necessario evitare che i prodotti terzi destinati ad essere spediti verso un altro Stato membro siano sottoposti preventivamente in uno Stato membro ad un trattamento di poca importanza effettuato sotto un regime recante sospensione o ristorno dei dazi all'importazione, al solo scopo di evitare le disposizioni relative alle percezione di questi diritti o le altre misure di politica commerciale loro applicabili;

considerando che è necessario che la Commissione segua con attenzione lo sviluppo degli scambi relativi alle suddette merci e che essa sia in grado di prendere adeguate disposizioni nel caso in cui le modalità di ammissione di una di tali merci al beneficio del regime comunitario diano luogo a difficoltà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

1. Sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario, alle condizioni previste dal presente regolamento, le merci ottenute in uno Stato membro e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non soggetti, secondo i casi:

— ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente,

— agli importi compensativi di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione,

— ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione fissati nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

che erano esigibili in questo Stato membro o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, importi, prelievi agricoli ed altre imposizioni.

2. Il regime comunitario di cui al paragrafo 1 consiste:

a) nell'applicazione degli importi compensativi previsti dagli articoli 43 e 61 dell'atto d'adesione, qui definiti «importi compensativi adesione» e nell'eliminazione progressiva:

— da parte della Grecia, dell'elemento fisso di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detto atto d'adesione per quanto riguarda le merci considerate dal regolamento (CEE) n. 3033/80;

— da parte della Grecia e degli altri Stati membri, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 66 di detto atto, per quanto riguarda prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso;

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

b) nell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente così come delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente per quanto riguarda le merci che vi sono sottoposte.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione della Grecia qui di seguito denominata Comunità a nove è considerata come un unico Stato membro.

Articolo 2

Qualora prodotti in provenienza da paesi terzi siano oggetto di un trattamento insufficiente per essere considerati come una fabbricazione, le merci così ottenute sono ammesse al beneficio del regime contemplato dall'articolo 1, soltanto a condizione che i prodotti suddetti si trovino in libera pratica conformemente alle disposizioni del trattato CEE o del trattato CECA e dell'atto di adesione.

Articolo 3

Sono considerati come entrati nella fabbricazione di merci, nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i prodotti che, in applicazione delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), sono importati nello Stato membro di fabbricazione in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, importi compensativi previsti dagli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione, prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione, previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, loro applicabili nel limite di una quantità corrispondente a quella dei prodotti di specie, di qualità e di caratteristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno di questo Stato membro ed entrati nella fabbricazione delle merci spedite verso un altro Stato membro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI COMPENSAZIONE

Sezione 1

Principi

Articolo 4

Su riserva delle eccezioni previste dal titolo III, le merci ottenute in uno Stato membro nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario, a condizione che venga riscosso nello Stato membro di fabbricazione, per ogni prodotto entrato nella fabbricazione, un diritto di compensazione.

Articolo 5

1. Il diritto di compensazione è calcolato secondo la specie ed il valore o, all'occorrenza, secondo ogni altra base imponibile prevista nei loro confronti, dei prodotti entrati nella fabbricazione, quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana nel quadro del regime cui è vincolata detta fabbricazione o, nel caso di cui all'articolo 3, quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana al momento dell'importazione dei prodotti di specie, di qualità e di caratteristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno, entrati nella fabbricazione delle merci spedite.

2. Quando dall'impiego dei prodotti risultano merci di specie diverse, la quantità o, all'occorrenza, il valore dei prodotti entrati nella fabbricazione di ogni specie di merci sono determinati sulla base delle disposizioni degli articoli 17 e 18 della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 6

1. La data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota dei diritti di cui all'articolo 7 è quella che sarebbe considerata se, invece di essere spedite verso un altro Stato membro, le merci ottenute fossero immesse in libera pratica nello Stato membro di fabbricazione in assolvimento del regime recante sospensione o ristorno dei diritti e altre imposizioni all'importazione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci in Grecia e ivi sottoposti, prima del 1° gennaio 1981, al regime recante sospensione o ristorno, la base imponibile è quella applicabile a detta data.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione della percentuale del diritto di compensazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di procedere alla spedizione delle merci in causa verso un altro Stato membro. Tuttavia, quando dette merci sono introdotte in un deposito doganale, o in zona franca nello Stato membro di fabbricazione, prima di essere spedite in un altro Stato membro, la data da prendere in considerazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di sottoporre le merci ad uno dei due suddetti regimi.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

Sezione 2

Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizzazione di prodotti diversi da quelli di cui alla sezione 3

Articolo 7

Per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci, diversi da quelli di cui alla sezione 3, il diritto di compensazione è basato, secondo il caso:

— sul dazio della tariffa doganale comune, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CEE,

— o sul dazio della tariffa unificata CECA, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CECA.

Articolo 8

1. L'aliquota del diritto di compensazione è costituita da una percentuale dell'aliquota dei dazi di cui all'articolo 7.

2. Nel caso di merci contemplate dal trattato CEE

a) quando le merci sono ottenute in Grecia, la percentuale è fissata a 100;

b) quando le merci, ottenute nella Comunità a nove sono merci che figurano in allegato, tale percentuale è così fissata:

— 71 per il periodo 1° gennaio 1981 — 31 dicembre 1981,

— 74 per il periodo 1° gennaio 1982 — 31 dicembre 1982,

— 81 per il periodo 1° gennaio 1983 — 31 dicembre 1983,

— 87 per il periodo 1° gennaio 1984 — 31 dicembre 1984,

— 94 per il periodo 1° gennaio 1985 — 31 dicembre 1985;

c) quando le merci ottenute nella Comunità a nove sono merci che non figurano in allegato, detta percentuale è fissata a 100.

3. Quando le merci ottenute negli Stati membri sono merci contemplate dal trattato CECA, la percentuale è così fissata:

— 0 per il periodo 1° gennaio 1981 — 31 dicembre 1982,

— 40 per il periodo 1° gennaio 1983 — 31 dicembre 1983,

— 60 per il periodo 1° gennaio 1984 — 31 dicembre 1984,

— 80 per il periodo 1° gennaio 1985 — 31 dicembre 1985.

Sezione 3

Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizzazione di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune e/o di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80, (CEE) n. 2730/75 o (CEE) n. 2783/75.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi ed altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune e i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2730/75 o (CEE) n. 2783/75, entrati nella fabbricazione di merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'imposizione sospesa o ristornata.

Tuttavia, il diritto di compensazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'atto di adesione rappresenta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato e una percentuale dell' elemento destinato ad assicurare la protezione dell' industria di trasformazione che rientra nel calcolo dei dazi sulle importazioni di detti prodotti in provenienza dai paesi terzi nella Comunità a nove.

2. Per quanto riguarda le merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, entrate nella fabbricazione di merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato, e una percentuale dell'elemento fisso previsto sulle importazioni di queste stesse merci, in provenienza da paesi terzi, nella Comunità a nove.

3. Allorquando i prodotti entrati in una fabbricazione sono sottoposti a dazi doganali e a prelievi o ad altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo del prelievo agricolo o dell'imposizione sospesi o ristornati, e una percentuale del dazio doganale della tariffa doganale comune.

4. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non si tiene conto degli importi compensativi monetari per la determinazione del diritto di compensazione.

5. La percentuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, è fissata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

Tuttavia, quando i prodotti ottenuti sono prodotti che erano sottoposti alle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra la Comu-

nità economica europea e la Grecia (1), la percentuale del diritto di compensazione è fissata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.

TITOLO III

ECCEZIONI

Articolo 10

1. Le merci ottenute in uno Stato membro nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ammesse in un altro Stato membro al beneficio del regime comunitario, senza riscossione del diritto di compensazione sui prodotti entrati nella loro fabbricazione, quando questi:

a) fanno oggetto dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE, o

b) sono in libera pratica nella Comunità, conformemente al trattato CECA, o

c) sono stati ottenuti in un altro Stato membro e soddisfano essi stessi alle condizioni richieste per essere ammessi al beneficio del regime comunitario.

2. Tuttavia, le merci oggetto di una organizzazione comune di mercato o del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e criteri per stabilire il loro importo (2) o (CEE) n. 2730/75, fabbricate o ottenute a partire da prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, importati da uno Stato membro, possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario unicamente nel caso in cui detti prodotti siano stati sottoposti, nello Stato membro di fabbricazione, alla riscossione di un diritto di compensazione pari agli importi compensativi adesione sospesi o ristornati.

Articolo 11

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, e salvo restando le disposizioni che potrebbero essere successivamente previste al fine di evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità, non è riscosso alcun diritto di compensazione sui prodotti importati da paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi che comportano la concessione di un regime tariffario preferenziale, nella misura in cui detti prodotti soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di questo regime nella Comunità.

2. Tuttavia, trattandosi di prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, le norme previste dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano al prelievo agricolo o all'elemento mobile risultante da detti accordi.

TITOLO IV

Articolo 12

La prova dello statuto doganale dei prodotti impiegati e delle merci ottenute deve essere fornita conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa previsti al riguardo.

Articolo 13

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, così come di ogni problema derivante dall'applicazione medesima.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

(1) GU n. L 26 del 18. 2. 1972, pag. 244.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c)

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanee, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
ex 17.02	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro; glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica; idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono: — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi: — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il «kermes»
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi: a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 38.19	Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12.
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex.40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce (ex 46.02)
Capitolo 48	
ex 48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti: — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte reattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti: — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scopine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, escluse le voci 69.01, 69.02, altri che mattoni a base di magnesite e di magnesito-cromite, 69.03, 69.04, 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate» non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Veterie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16 b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusa la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiori a 220 cm³; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i prezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.) esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni pneumatiche in materie plastiche

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastonifucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci, simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15